

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma 27 agosto 2013

**FIS13250
SLM**

Oggetto: Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese situate nella Zona Franca Urbana del Comune di L'Aquila. Istituzione del codice tributo per l'utilizzo delle agevolazioni Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 agosto 2013. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 14 agosto 2013.

Con il provvedimento n. 2013/98764 dell'Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana del Comune di L'Aquila, istituita con il D.L. n. 39 del 2009.

Le agevolazioni, definite con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2012, consistono in:

- esenzione dalle imposte sui redditi;
- esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;
- esenzione dall'imposta municipale propria per i soli immobili siti nella ZFU;
- esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Tali misure sono fruite, nei limiti dell'importo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, in occasione dei versamenti da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE.

Con il provvedimento in esame, dal Direttore dell'Agenzia vengono disposte le modalità di fruizione delle agevolazioni in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell'importo complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate verificherà, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo dell'agevolazione utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso all'impresa, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.

Con la risoluzione n. 56/E, anch'essa del 14 agosto 2013 è stato inoltre istituito il seguente codice tributo da indicare nel modello F24:

- **"6845" denominato "Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle piccole e micro imprese della ZFU di L'Aquila – art. 10, c. 1-bis, del d.l. n. 39/2009".**

Il provvedimento e la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali Saluti.

